

Senato della Repubblica

Legislatura 17^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 790 del 22/03/2017

Allegato B

MORRA, BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, GIARRUSSO, MORONESE, BULGARELLI, SERRA, PUGLIA, TAVERNA, CAPPELLETTI, CASTALDI, MONTEVECCHI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è un ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un ruolo centrale di riferimento in ambito nazionale atteso il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;

organo di vertice del CNR è il presidente. Ai sensi dell'art. 6 dello statuto del CNR: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende il corretto svolgimento delle attività dell'ente. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; c) convoca il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; d) conferisce l'incarico al direttore generale sulla base della delibera di nomina del consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso. Il presidente è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze tecnico-organizzative con le procedure di cui all'articolo II del decreto di riordino, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti";

presidente del CNR, a decorrere dal 20 febbraio 2016, è il professor Massimo Inguscio, incarico che ha svolto cumulativamente a quello di professore ordinario di Fisica presso l'università degli studi di Firenze fino al 1° giugno 2016, data del suo collocamento in aspettativa senza assegni dall'incarico universitario (secondo l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Il professor ha già ricoperto, dal 9 marzo 2009 al 19 dicembre 2013, l'incarico di direttore del dipartimento materiali e dispositivi del CNR. Successivamente, dal 20 dicembre 2013 al 19 febbraio 2016, ha ricoperto la carica di presidente dell'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica), altro ente pubblico;

la collezione nazionale di composti chimici e centro screening (CNCCS), società consortile a responsabilità limitata, è un consorzio pubblico-privato costituito nel 2010 dal CNR, dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dall'IRBM Science Park SpA allo scopo di sviluppare e gestire una banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari per l'identificazione di nuovi *lead compound* (composti guida) per applicazioni in diagnostica e farmaceutica;

nella sua qualità di socio il CNR, siede attraverso un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione del consorzio. Questa carica è stata ricoperta da Luigi Ambrosio (all'epoca direttore del dipartimento di scienze chimiche e tecnologie dei materiali del CNR), fino al 18 aprile 2016. Successivamente, la carica sarebbe stata ricoperta dallo stesso presidente del CNR Inguscio, il quale in totale autonomia decideva di autonominarsi nel consiglio di amministrazione del CNCCS. Il 29 luglio 2016 si è fatto sostituire dal dottor Paolo de Natale (all'epoca direttore facente funzioni dell'istituto nazionale di ottica del CNR) che ha nominato in sua vece. Per tale carica è prevista una remunerazione pari a circa 30.000 euro annui;

la decisione assunta e la conseguente carica ricoperta per oltre 3 mesi presenta, a parere degli interroganti, oltre a problemi di opportunità, un chiaro profilo di incompatibilità sia ai sensi dell'art. 15 dello statuto del CNR che dell'art. 9 del decreto legislativo n. 39 del 2013. Ciò nonostante, il 19 maggio 2016 il presidente Inguscio avrebbe autocertificato l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2013. Successivamente, in data 16 giugno 2106, con altra autocertificazione avrebbe dichiarato di ricoprire (ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 33 del 2013) esclusivamente ulteriori cariche non retribuite presso il Museo di storia della scienza di Firenze;

con precedente atto di sindacato ispettivo 4-06911, si chiedevano chiarimenti in merito al fatto che il presidente Inguscio aveva delegato la parte più qualificante dei poteri conferitigli dallo statuto a 3 componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, in virtù di 3 distinti provvedimenti datati 17 gennaio 2017 Inguscio avrebbe delegato a tre consiglieri "il compito di vigilare e sovrintendere il corretto svolgimento delle attività dell'ente, con attività di studio, analisi e trattazione delle problematiche relative agli Istituti del CNR, con la finalità di evidenziarne le criticità e proporre soluzioni operative idonee al loro superamento". Si tratta della professoressa Gloria Saccani Jotti, ordinario di Patologia clinica presso l'università degli studi di Parma, del professor Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico presso l'università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli ,e del professor Lagalla, ordinario di Biopatologia e biotecnologie mediche presso l'università di Palermo, già rettore della stessa università, ex assessore regionale per la sanità siciliana della Giunta Cuffaro, nonché aspirante candidato alle prossime elezioni regionali siciliane. In virtù di tali deleghe la professoressa Saccani Jotti deve occuparsi degli istituti afferenti al dipartimento di scienze biomediche; il professor Frosini di quelli afferenti al dipartimento di scienze umane e sociali, patrimonio culturale e il professor Lagalla degli istituti collocati nell'area meridionale del Paese;

nell'atto si evidenziava che il conferimento delle 3 deleghe appariva in contrasto con gli articoli 6 e 7 dello statuto del CNR, i quali prevedono esclusivamente che sia il consiglio di amministrazione a conferire deleghe al presidente, mentre non è inserita alcuna previsione di delega dal presidente al consiglio di amministrazione o a suoi singoli componenti;

considerato che:

da notizie pubblicate su "Il Foglietto della Ricerca" del 9 marzo 2017 si è appreso che il CNR si appresta a varare il nuovo statuto. Quello attuale è entrato in vigore il 1° maggio 2015, ma il recente decreto legislativo n. 218 del 2016, reca la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, tra le disposizioni transitorie e finali prevede che "Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute" (art. 19, comma 1);

la bozza del documento relativo alle modifiche allo statuto prevedrebbe, tra le altre, la modifica dell'art. 15, comma 2, che, in tema di incompatibilità, stabilisce che il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 382 del 1980. Il nuovo statuto, in sostanza, farebbe cadere tale vincolo, lasciando al presidente (ora in aspettativa) la facoltà di optare o meno per l'aspettativa stessa. Non sarebbe più un obbligo, dunque, ma una facoltà del presidente cumulare 2 attività assai impegnative: quella di docente universitario e quella di presidente del più grosso ente di ricerca del Paese, con quasi un miliardo di euro di *budget*, 8.000 dipendenti, 105 istituti e oltre 300 strutture di ricerca disseminati su tutto il territorio nazionale;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

l'azione del presidente del CNR, professor Massimo Inguscio, appare poco comprensibile in quanto, da un lato, ritiene di delegare parte dei compiti assegnatigli dallo statuto ad alcuni consiglieri di amministrazione dell'ente, mentre, dall'altro, trova il tempo per ricoprire ulteriori incarichi universitari e cariche retribuite in consorzi di cui il CNR è socio. Infatti, egli ha inteso cumulare tale incarico con altri incompatibili per ben 2 volte: la prima volta dal 20 febbraio 2016 al 1° giugno 2016, quando ha contemporaneamente svolto l'incarico di professore ordinario di Fisica presso l'università di Firenze; la seconda dal 18 aprile al 29 luglio 2016, quando ha svolto l'incompatibile incarico di rappresentante del CNR nel consiglio di amministrazione del CNCCS. Inoltre, lo svolgimento di tali incarichi retribuiti non è stato inserito in autocertificazioni a firma del presidente, il cui principale obiettivo appare la rimozione del divieto di cumulo degli incarichi presidenziali dall'emanando nuovo statuto del CNR;

l'incarico di guidare il più grande ente di ricerca del Paese, che assorbe risorse pubbliche e private per circa un miliardo di euro, è compito impegnativo che deve essere onorato a tempo pieno e fino in fondo, senza lasciare spazio al contestuale svolgimento di ulteriori ruoli e cariche, retribuiti e non. Ciò anche in ragione della retribuzione corrisposta al professor Inguscio per l'espletamento dell'incarico di presidenza;

la deroga alla sfera delle attribuzioni e competenze degli organi di enti pubblici sarebbe esclusivamente riservata alla legge. Nel caso di specie non appare ravvisabile alcuna previsione normativa o statutaria che legittimi l'operato del presidente del CNR,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di garantire il corretto espletamento degli incarichi di presidenza presso il CNR e siano sanzionate situazioni di incompatibilità normativamente disciplinate;

se, effettuati i doverosi riscontri ed accertamenti in merito, non ritengano che sia doveroso porre in essere il commissariamento del CNR, viste le ripetute violazioni al regime legale delle incompatibilità da parte dell'organo di vertice, nonché per assicurare che il finanziamento della ricerca pubblica venga impiegato secondo efficienza ed efficacia.

(4-07231)